

## GUMMI &amp; PLASTIK – GOMMA &amp; PLASTICA

INFORMAZIONE																											
<b>PARTI STIPULANTI</b>	Federazione Gomma Plastica, Filctem-Cigl, Femca-Cisl, Uiltec-Uil	<b>DATA</b>	16.09.2022																								
ORARIO DI LAVORO																											
<b>ORARIO ORDINARIO</b>	40 ore distribuite su 5 giorni o 39 ore con assorbimento ROL																										
<b>SETTORI PARTICOLARI</b>	<p>Nelle situazioni di organizzazione dell'attività lavorativa continuativamente programmata per 17 o più turni settimanali, il normale orario annuo dei lavoratori turnisti in interessati è pari al seguente numero di giornate lavorative di 8 ore ciascuna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 17 turni settimanali: 2020: 221 2021: 221 2022: 218</li> <li>➤ Addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 18 o più turni settimanali: 2020: 218,5 2021: 218,5 2022: 215,5</li> <li>➤ Addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 21 turni settimanali: 2020: 216,5 2021: 216,5 2022: 213,5</li> </ul>																										
<b>LAVORO STRAORDINARIO</b>	<p>a. lavoro straordinario diurno feriale: A) 18%, dalla 41a alla 48a ora settimanale; B) 25%, per la 49a ora; C) 35% per le ore successive;</p> <p>b. 50%, lavoro festivo;</p> <p>c. lavoro straordinario festivo e domenicale: A) 50%, dalla 41a alla 48a ora settimanale; B) 70%, per le ore successive;</p> <p>d. 25%, lavoro domenicale con riposo compensativo;</p> <p>e. lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: A) 30%, operai; B) 50%, impiegati e intermedi;</p> <p>f. lavoro straordinario notturno compreso in turni avvicendati: A) 28%, dalla 41a alla 48a ora settimanale; B) 60%, per la 49a ora; C) 75%, per le ore successive;</p> <p>g. lavoro straordinario notturno non compreso in turni avvicendati: A) 30%, dalla 41a alla 48a ora settimanale per gli operai; B) 50%, dalla 41a alla 48a ora settimanale per gli impiegati e gli intermedi; C) 60%, per la 49a ora; D) 75%, per le ore successive;</p> <p>h. lavoro effettuato in turni avvicendati: A) 4%, turni diurni; B) 28%, turno notturno. La maggiorazione per il lavoro effettuato nel turno notturno viene incrementata, per ogni turno, dei seguenti valori giornalieri:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>Lavoratori turnisti</th> <th>Lavoratori turnisti addetti a 18 o più turni avvicendati di 8 ore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Q</td> <td>15,61</td> <td>16,22</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>14,44</td> <td>15,04</td> </tr> <tr> <td>B – C – D</td> <td>12,95</td> <td>13,54</td> </tr> <tr> <td>E – F</td> <td>11,95</td> <td>12,53</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>11,48</td> <td>12,05</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>10,97</td> <td>11,54</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>10,38</td> <td>10,96</td> </tr> </tbody> </table>			Livello	Lavoratori turnisti	Lavoratori turnisti addetti a 18 o più turni avvicendati di 8 ore	Q	15,61	16,22	A	14,44	15,04	B – C – D	12,95	13,54	E – F	11,95	12,53	G	11,48	12,05	H	10,97	11,54	I	10,38	10,96
Livello	Lavoratori turnisti	Lavoratori turnisti addetti a 18 o più turni avvicendati di 8 ore																									
Q	15,61	16,22																									
A	14,44	15,04																									
B – C – D	12,95	13,54																									
E – F	11,95	12,53																									
G	11,48	12,05																									
H	10,97	11,54																									
I	10,38	10,96																									
ASSENZE																											
<b>FERIE</b>	<p>a. operai: A) 4 settimane (20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 18 anni; B) 4 settimane + 4 giorni (24 giorni lavorativi) per anzianità oltre i 18 anni sino al 30.6.2007 e 5 settimane (25 giorni lavorativi) dall'1.7.2007;</p> <p>b. quadri, impiegati e intermedi: A) 4 settimane (20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 10anni; B) 5 settimane (25 giorni lavorativi) per anzianità oltre i 10 anni; C) 5 settimane + 2 giorni 1/2 (27,5 giorni lavorativi) per anzianità oltre i 18 anni (solo per i lavoratori assunti prima del 31.3.96);</p> <p>c. ai lavoratori con meno di 16 anni spettano 30 giorni di calendario. Nel caso di ferie frazionate, 5 giorni fruiti come ferie equivalgono a una settimana</p>																										

<b>RIDUZIONE ORARIO</b>	ai lavoratori saranno riconosciute le seguenti riduzioni di orario annue (comprehensive delle riduzioni di orario di 40 ore di cui al punto 11 del Protocollo ministeriale 22.1.1983): a. 116 ore per i lavoratori che svolgono la loro attività su 21 turni settimanali di 8 ore giornaliere - cicli continui - (108 ore sino al 31.12.2001, per i lavoratori delle aziende dell'industria di cavi); b. 100 ore per i lavoratori che svolgono la loro attività su 18 o più turni settimanali di 8 ore giornaliere; c. 80 ore per i lavoratori che svolgono al loro attività su 17 turni settimanali di 8 ore giornaliere e per quelli che prestano la loro opera su 2 turni diurni per 7 giorni la settimana; per quest'ultimi, a partire dall'1.1.2001, la riduzione sarà di 88 ore; d. 64 ore per i lavoratori che svolgono la loro attività su 16 o 15 turni settimanali di 8 ore giornaliere; e. 52 ore per i lavoratori non addetti a turni o addetti a turni diversi da quelli suindicati																								
<b>CONGEDO MATRIMONIALE</b>	15 giorni di calendario (computati escludendo i giorni festivi) con decorrenza della retribuzione																								
<b>PERMESSI RETRIBUITI</b>	a. 3 giorni al lavoratore donatore di midollo osseo, per l'effettuazione degli accertamenti e del prelievo; b. per ciascun componente la RSL per l'espletamento dei loro compiti; c. massimo 7 giorni all'anno per ciascun lavoratore, per cariche sindacali. A decorrere dall'1.1.2015, per cariche sindacali, spettano ai lavoratori nominati 56 ore all'anno di permesso retribuito, usufruibili a giornate intere o a gruppi di 4 ore (v. art. 63 bis del Ccnl); d. 10 ore annue per assemblee dei lavoratori; e. studenti: diritto a turni che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami ed esonerano dal prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali; ai lavoratori universitari, 1 giorno retribuito per ogni esame sostenuto (per gli esami di diploma universitario o di laurea i giorni sono elevati a 4); ai lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionali: tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami. Diritto allo studio: 150 ore pro capite per triennio (usufruibili anche in un solo anno), per un massimo del 3% della forza occupata; f. 1 giorno ai lavoratorieletti componenti dell'Assemblea del Fondogommaplastica, per partecipare all'assemblea																								
<b>PERMESSI</b>	a. studenti: 25 giorni non retribuiti ai lavoratori universitari; 15 giorni non retribuiti (fino ad un massimo di 25 per coloro che devono sostenere gli esami di diploma) ai lavoratori di scuole di scuole medie superiori e di scuole professionali; b. non retribuiti ai lavoratori provenienti dai paesi extracomunitari che debbono raggiungere, per gravi motivi familiari, il luogo d'origine; c. per lavoratori handicappati o con figli, anche adottivi, portatori di handicap																								
<b>ASPETTATIVA</b>	a. per cariche pubbliche e sindacali, aspettativa per tutta la durata della carica; b. per malattia, al termine del periodo di conservazione del posto, per un massimo di 5 mesi (10 mesi, dall'1.1.2021); tale periodo, non essendo qualificabile né come malattia né come periodo di servizio, è considerato come periodo neutro. Di conseguenza non sarà computato né ai fini del periodo di conservazione del posto né dell'arco temporale dei 36 mesi previsti. c. al lavoratore che ne faccia richiesta (per giustificati e validi motivi); d. per tossicodipendenti e loro familiari valgono le disposizioni di cui alla L. 162 del 26.6.1990																								
<b>COMPORTO</b>	6 mesi per anzianità fino a 3 anni; 9 mesi per anzianità da 3 a 6 anni; 12 mesi per anzianità oltre 6 anni.																								
<b>CESSAZIONE RAPPORTO</b>																									
<b>PREAVVISO</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>anzianità</th> <th>Q e liv. A</th> <th>liv. B, C e D</th> <th>liv. E ed F</th> <th>liv. G ed H</th> <th>liv. I</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 5 anni</td> <td>2 mesi</td> <td>1 mese 1/2</td> <td>1 mese</td> <td>3 settimane</td> <td>2 settimane</td> </tr> <tr> <td>da 5 a 10 anni</td> <td>3 mesi</td> <td>2 mesi</td> <td>1 mese 1/2</td> <td>1 mese</td> <td>3 settimane</td> </tr> <tr> <td>oltre 10 anni</td> <td>4 mesi</td> <td>3 mesi</td> <td>2 mesi</td> <td>1 mese 1/2</td> <td>1 mese</td> </tr> </tbody> </table>	anzianità	Q e liv. A	liv. B, C e D	liv. E ed F	liv. G ed H	liv. I	fino a 5 anni	2 mesi	1 mese 1/2	1 mese	3 settimane	2 settimane	da 5 a 10 anni	3 mesi	2 mesi	1 mese 1/2	1 mese	3 settimane	oltre 10 anni	4 mesi	3 mesi	2 mesi	1 mese 1/2	1 mese
	anzianità	Q e liv. A	liv. B, C e D	liv. E ed F	liv. G ed H	liv. I																			
fino a 5 anni	2 mesi	1 mese 1/2	1 mese	3 settimane	2 settimane																				
da 5 a 10 anni	3 mesi	2 mesi	1 mese 1/2	1 mese	3 settimane																				
oltre 10 anni	4 mesi	3 mesi	2 mesi	1 mese 1/2	1 mese																				
in caso di dimissioni, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà, con un minimo di 2 mesi per i liv. Q e A; di 1,5 mesi per i liv. B, C e D; di 1 mese per i liv. E ed F; di 3 settimane per i liv. G ed H; di 2 settimane per il liv. I. I suddetti termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese																									
<b>PREVIDENZA COMPLEMENTARE</b>																									
<b>PREVID. INTEGRATIVA COMPLEMENTARE</b>	i contributi al fondo Fondogommaplastica sono stabiliti come segue: a. a carico del lavoratore: 1,56% della retribuzione annua utile per il TFR; b. a carico dell'azienda: 1,56% della retribuzione annua utile per il TFR;																								

	<p>c. per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28.4.1993, il 100% della quota di TFR maturata nell'anno;</p> <p>d. per tutti gli altri lavoratori, il 33%, 50%, 75% o 100% della quota di TFR maturata nell'anno, a scelta degli stessi.</p> <p>In aggiunta alla contribuzione obbligatoria i lavoratori possono versare contributi volontari nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio di amministrazione del fondo.</p> <p>Viene stabilito un importo una tantum pari a:</p> <p>a. € 3,62 per ciascun dipendente in forza a carico delle aziende che applichino il presente CCNL e che non abbiano già provveduto a tale versamento;</p> <p>b. € 3,62 a carico di ciascun lavoratore che aderisca al Fondo, da versare al momento dell'iscrizione</p>
<b>ASSISTENZA COMPLEMENTARE</b>	
<b>ASSISTENZA INTEGRATIVA</b>	<p>Le parti convengono di istituire un Fondo di assistenza sanitaria integrativa denominato FAS G&amp;P al quale si possono iscrivere:</p> <p>a. i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, non in prova, con rapporto di lavoro a tempo determinato, purché non aderenti ad altre forme di assistenza sanitaria integrativa a livello aziendale;</p> <p>b. i lavoratori non in prova con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, purché non aderenti ad altre forme di assistenza sanitaria integrativa a livello aziendale;</p> <p>c. le imprese da cui dipendono i lavoratori di cui sopra.</p> <p>Finanziamento del fondo: contributo paritetico di € 8 mensili per ciascun lavoratore aderente.</p> <p>Per far fronte alle spese necessarie alla costituzione e all'avvio del fondo, in aggiunta a quanto sopra, viene stabilito un importo una tantum pari:</p> <p>a. € 2,50 carico della totalità delle aziende per ciascun lavoratore in forza alla data dell'1.1.2013 (da versare entro 60 giorni dall'apertura del c/c a cura del Consiglio di Amministrazione);</p> <p>b. € 2,50 a carico di ciascun lavoratore che aderisca al Fondo, da versare al momento dell'iscrizione (da versare entro 60 giorni dalla richiesta di adesione)</p>
<b>CONGEDI</b>	
<b>MATERNITÀ OBBLIGATORIA</b>	Alle lavoratrici dipendenti è garantito per una durata di 5 mesi il diritto all'astensione dal lavoro, nel corso del quale è riconosciuta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione come previsto dal D.Lgs. 151/2001 del Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali.
<b>CONGEDO PARENTALE</b>	Per ogni figlio/a fino ai dodici anni, ciascun genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi (cosiddetto congedo parentale). Complessivamente, i due genitori non possono superare il massimo di 10 mesi. I genitori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi entro il compimento del sesto anno del figlio/a. Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.
<b>PATERNITÀ OBBLIGATORIA</b>	Il padre lavoratore dipendente ha diritto di assentarsi per un periodo di dieci giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.
<b>CONGEDO STRAORDINARIO PER INVALIDI</b>	Hanno titolo a fruire del congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, i lavoratori dipendenti, a tempo determinato (per la durata del contratto) o a tempo indeterminato, che assistono il familiare in situazione di handicap grave. La persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari.
<b>CONGEDO PER CURE PER GLI INVALIDI</b>	I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
<b>CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA</b>	Le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di 3 anni.